

Proposta N° 464 / Prot. Data 25/11/2014		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
--	---	---

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 389 del Reg. Data 27/11/2014	OGGETTO :	Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio "La Dimora" di Partinico gestita dalla Coop.Sociale "La Dimora" di Montelepre fino al 31/12/2014
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE Immediata esecuzione XSI <input type="checkbox"/> NO	

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 13,20 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass.. Anz. Coppola Vincenzo	X		X		
3)	Assessore Culmone Renato	X		X		
4)	Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore		X			
5)	Assessore Manno Antonino	X		X		
6)	Assessore Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7)	Assessore Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco **Bonventre Sebastiano**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio “La Dimora” di Partinico gestita dalla Coop.Sociale “La Dimora” di Monteplepre fino al 31/12/2014;*

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che nella seduta del 20/04/2001 il Consiglio Comunale ha approvato gli schemi di convenzione tipo per gestione case di riposo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili, case di accoglienza per gestanti ragazze madri e donne in difficoltà in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 4/06/96;

Esaminato il Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo del 08/08/2014 prot. n. 845-14 R.G. VG pervenuto a questo Ente in data 11/08/2014 con prot. 39404 con il quale dispone il collocamento in comunità del minore H.M.A nato a Palermo il 22/11/2013, unitamente alla madre, ove consenziente, con divieto prelevamento;

Considerato che l'Ufficio Servizio Sociali di Alcamo ha individuato quale struttura più idonea alle necessità del minore la Comunità Alloggio “La Dimora” di Partinico gestita dalla Coop.Sociale “La Dimora” di Monteplepre;

Esaminata la nota del 07/11/2014 prot. n. 73 pervenuta a questo Ente in data 11/11/2014 con prot. n. 52546 della Comunità Alloggio “La Dimora” di Partinico gestita dalla Coop.Sociale “La Dimora” di Monteplepre con la quale comunica la disponibilità ad accogliere il minore in oggetto;

Considerato che la Coop.Sociale “La Dimora” di Monteplepre è iscritta regolarmente al n. 2719 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09/05/1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori presso la Comunità alloggio “La Dimora” sita in Partinico Via Ferrara, n. 10 e per una recettività di n. 10 unità;

Ritenuto necessario, dunque, approvare la Convenzione con la Comunità Alloggio “La Dimora” di Partinico gestita dalla Coop.Sociale “La Dimora” di Monteplepre per il servizio di ospitalità di minori in convitto;

Atteso che l'impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 e che trattasi di spesa socio-assistenziale obbligatoria rivolta a soggetti con fragilità sociale e che necessitano di intervento di pronto soccorso sociale per situazione di emergenza personale e familiare come previsto dell'art. 22 della Legge 320/00;

Vista la Delibera di G.C. n. 173 del 30/10/2014 che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Visto l'art. 15 comma 7 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale dopo l'approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano esecutivo di gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno spesa attestando che si tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta Comunale.

Visti gli schemi di convenzione redatti dal 3° Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 04/06/1996;

Viste le disposizioni ordinamentali disposte dall'Assessorato Regionale EE.LL. con la circolare n.15 del 31/10/2002;

Atteso che il servizio di ospitalità in istituto interessa anziani e disabili in condizioni di grave disagio socio-familiare ed economico e minori con difficilissimi vissuti familiari per i quali, per la maggior parte, è intervenuta pronunzia dell'Autorità Giudiziaria;

Tenuto conto che trattasi di spesa obbligatoria in quanto i trasferimenti della L.R. 6/97 prevedono, per come chiarito dalla L.R. 8/2000, che sono destinati in via prioritaria per il personale e per i servizi socio-assistenziali;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di approvare l'allegato schema di Convenzione con la Coop.Sociale "La Dimora" di Montelepre per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio "La Dimora" di Partinico;
- 2) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

Il Proponente

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Vita Alba Milazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: *"Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio "La Dimora" di Partinico gestita dalla Coop.Sociale "La Dimora" di Montelepre fino al 31/12/2014;*

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: *"Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio "La Dimora" di Partinico gestita dalla Coop.Sociale "La Dimora" di Montelepre fino al 31/12/2014;"*

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:
"Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio "La Dimora" di Partinico gestita dalla Coop.Sociale "La Dimora". di Montelepre fino al 31/12/2014;

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore SERVIZI AL CITTADINO:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 25/11/2014

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Visto: L'assessore al ramo

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Coppola Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/11/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/11/2017

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

COMUNE DI ALCAMO

CONVENZIONE

RELATIVA AD ATTIVITA' EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI MINORI

L'anno 2014 addì del mese di nei locali del 3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO

TRA

l'Amministrazione Comunale di Alcamo Codice Fiscale n. 80002630814, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale" per la quale interviene il Dott. Francesco Maniscalchi del 3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n° del , esecutiva;

E

La Coop. Sociale "La Dimora" con sede in Montelepre (PA) nella Via Palermo, n.4, d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Ente contraente" rappresentata dal sig. Anselmo Francesco nella qualità di Legale rappresentante della **Coop. Sociale "La Dimora"** iscritta all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati ex art.26, legge regionale n.22/86, al n. 2719, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale degli enti locali decreto n° 3246 del 30/09/2008 per svolgere attività educativo-assistenziale in favore di minori in regime di convitto nella struttura C.A. "La Dimora" ubicata in Partinico (PA) in Via Ferrara. N° 10, con capacità ricettiva di n. 10 unità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità Alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n° 1 minore su n° 10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile e su disposizioni delle Assistenti Sociali di questo Comune.

Art. 2

La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di n° 10 posti.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità. In linea eccezionale e per accertata-obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane

può continuare ad essere ospitato nella Comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della Comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

Art. 3

La Comunità Alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, é dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n° 1 operatore sociale responsabile;
- n° 4 educatori professionali;
- n° 1 Ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n° 1 psicologo o neuropsichiatra, n° 1 assistente sociale e n° 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai

medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di € 1,58 per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'Asl competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analogha facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.562,07 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi con cadenza bimestrale;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 26,85 (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art. 8 per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente con cadenza bimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale degli Enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 22/11/2014 al 31/12/2014 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 19

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'Ente locale. Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 20

La copertura finanziaria per l'anno 2014 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.

La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

Art. 21

La P.A. per esigenze di bilancio previa delibera di Giunta Comunale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti della presente convenzione.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il sig. Anzelmo Francesco nella qualità di legale rappresentante, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Ente contraente

L'Ente locale